

Imprenditore, Imprenditrice

24 settembre 2012

Dal Codice Civile (art. 2082): chi «esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi». È evidente che l'attività di cui sopra (economica, organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, esercitata professionalmente) non è altro che l'impresa. Quest'ultima viene perciò definita come l'«attività dell'imprenditore». In base alla precedente definizione risulta chiaro che, affinché vi sia impresa, devono ricorrere le seguenti condizioni: l'esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi; l'organizzazione dell'attività; la professionalità. [cfr. sul sito del progetto «Olimpo», www.asseforcamere.it/olimpo, la sezione «Percorso Guidato - Scegliere la forma giuridica»]